



COMUNE DI FIUMEDINISI

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

Sede legale: Via Umberto I, 49
Uffici: Piazza Matrice - Locali polifunzionali
C.A.P. 98022 – Fiumedinisi (ME)
Tel. 0942771001

Partita IVA/ Codice Fiscale 00352170831
Sito internet: www.comune.fiumedinisi.me.it
PEC: comune.fiumedinisi@legalmail.it
Codice univoco fatturazione elettronica: UFU0HL

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Presentata da: Sindaco _____

Responsabile del Servizio: Rag. Rosaria Sturiale _____

Responsabile del Procedimento: Rag. Giuseppa Faudale _____

OGGETTO: Approvazione Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali (Art. 1, commi 102-110, Legge 30 dicembre 2025, n. 199).

IL SINDACO

Premesso che l'articolo 1, commi da 102 a 110, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), in osservanza ai principi generali dell'ordinamento tributario, nonché nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, ha disposto la facoltà per le Regioni e per gli Enti locali di introdurre tipologie di definizione agevolata dei propri tributi e delle altre entrate patrimoniali, secondo le proprie esigenze amministrative e finanziarie e con particolare riguardo a crediti di difficile esigibilità;

Richiamati i seguenti commi dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199:

- comma 102, che attribuisce alle Regioni e agli Enti locali la possibilità, ferma restando la facoltà di introdurre sistemi premiali di riduzione delle sanzioni, in osservanza dei principi di cui agli articoli 23, 53 e 119 della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento tributario nonché nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci e con particolare riguardo a crediti di difficile esigibilità, di introdurre autonomamente, con apposito regolamento, tipologie di definizione agevolata che prevedono l'esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione del regolamento nel proprio sito internet istituzionale, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti;
- comma 103, che consente di stabilire forme di definizione agevolata anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o controversie attribuite alla giurisdizione

- tributaria in cui è parte il medesimo ente;
- comma 104, che prevede la possibilità, nel caso in cui la legge statale preveda forme di definizione agevolata, di introdurre, anche nei casi di affidamento dell'attività di riscossione ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e all'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, analoghe forme di definizione agevolata per assicurare ai contribuenti il medesimo trattamento tributario;
 - comma 105, che prevede la possibilità di definizione agevolata per i tributi disciplinati e gestiti dalle regioni e dagli enti locali, con esclusione dell'imposta regionale sulle attività produttive, delle compartecipazioni e delle addizionali a tributi erariali;
 - comma 106, che impone di limitare la definizione agevolata a periodi di tempo circoscritti e consentire anche l'utilizzo di tecnologie digitali per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'applicazione delle relative disposizioni;
 - comma 107, che stabilisce che le leggi e i regolamenti delle regioni e degli enti locali sulla definizione agevolata devono essere adottati tenuto conto della situazione economica e finanziaria degli enti stessi e della capacità di incrementare la riscossione delle proprie entrate;
 - comma 108, che prevede che i regolamenti degli enti locali relativi alla definizione agevolata delle entrate acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;
 - comma 109 che consente di adottare forme di definizione agevolata anche per le entrate di natura patrimoniale;
 - comma 110, che ha disposto l'abrogazione dell'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, limitatamente alla facoltà prevista per le regioni, le province e i comuni di adottare leggi e provvedimenti relativi alla definizione agevolata dei propri tributi;

Considerato che la norma nazionale mira a favorire la riscossione dei crediti degli enti locali, offrendo ai contribuenti la possibilità di estinguere i debiti pendenti mediante il pagamento della sola quota capitale, con esclusione delle sanzioni e degli interessi (ovvero con la loro riduzione, secondo quanto stabilito dal singolo ente);

Rilevato che l'istituto della definizione agevolata previsto dalla predetta legge 30 dicembre 2025, n. 199 può rappresentare uno strumento utile per:

- recuperare, mediante versamento spontaneo dei contribuenti, i crediti per i quali sarebbe necessario attivare ulteriori procedure di riscossione con oneri aggiuntivi per lo stesso Ente sia in termini di esborso monetario sia in termini di personale impiegato in tale recupero;
- ridurre il contenzioso tributario pendente prevedendo la rinuncia al ricorso in caso di presentazione di istanza per la definizione agevolata, comportando, di conseguenza, un risparmio dei costi legati alla gestione del contenzioso (costo del personale, spese legali, spese di giudizio in caso di soccombenza, ecc.);
- favorire gli equilibri di bilancio attraverso l'abbattimento del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e la riduzione della quota dei residui attivi; infatti, l'adozione della definizione agevolata consentirebbe la riscossione della quota capitale dei crediti di difficile esazione, permettendo lo svincolo delle corrispondenti quote del FCDE, generando, per l'effetto, una maggiore capacità di spesa o un miglioramento del risultato di

amministrazione;

Ritenuto, al fine di potenziare l'attività di riscossione delle entrate dell'ente, di avvalersi dell'istituto della definizione agevolata previsto dall'articolo 1, commi da 102 a 110, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 e di conseguenza di approvare un apposito regolamento, riferito a periodi di tempo circoscritti per l'adesione dei contribuenti e la definizione delle rispettive posizioni;

Visto lo schema di regolamento allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, disciplinante le modalità di adesione, i termini di versamento e l'ambito di applicazione della definizione agevolata, con specifico riferimento a:

- 1) Entrate in riscossione coattiva risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi relativi al periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2025;
- 2) Regolarizzazione di omessi versamenti rateali alla data del 1° gennaio 2026;
- 3) Regolarizzazione di omessi versamenti e dichiarazioni di tributi o canoni;

Dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri riflessi sul bilancio dell'ente, in quanto finalizzata al recupero di somme già iscritte in bilancio ed alla riduzione di partite contabili legate a sanzioni e interessi di difficile esigibilità;

Visti:

- l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e l'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in tema di potestà regolamentare;
- l'articolo 119 della Costituzione, che garantisce l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni;
- il comma 108 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199 il quale stabilisce che i regolamenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;

Visto il DUP semplificato 2026/2028, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 26/02/2026;

Visto il bilancio di previsione finanziario 2026/2028, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 26/02/2026;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Vista la L.R. 30/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

propone che il Consiglio Comunale

DELIBERI

- 1. Di prendere** atto delle superiori premesse e renderle parte integrante ed essenziale della presente deliberazione.

2. **Di avvalersi** della facoltà prevista dall'articolo 1, commi da 102 a 110, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199.
3. **Di approvare** il Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali (Art. 1, commi 102-110, Legge 30 dicembre 2025, n. 199), che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale.
4. **Di incaricare** il Responsabile dell'Area Finanziaria ed il Responsabile dell'Ufficio Tributi, secondo le rispettive competenza, dell'adozione di tutti gli atti gestionali necessari, inclusa la predisposizione della modulistica e la massima diffusione dell'iniziativa presso la cittadinanza.
5. **Di dare atto** che il provvedimento, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15quinquies, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore ed è trasmesso, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione.
6. **Di pubblicare** il presente atto all'albo pretorio online del Comune di Fiumedinisi e nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale.
7. **Di dichiarare** con separata analoga votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, tenuto conto delle scadenze previste dalla legge e dal regolamento.

Il Responsabile del Procedimento

F.to Rag. Giuseppa Faduale

Il Proponente

F.to Dott. Giovanni De Luca



COMUNE DI FIUMEDINISI

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

Sede legale: Via Umberto I, 49
Uffici: Piazza Matrice - Locali polifunzionali
C.A.P. 98022 – Fiumedinisi (ME)
Tel. 0942771001

Partita IVA/ Codice Fiscale 00352170831
Sito internet: www.comune.fiumedinisi.me.it
PEC: comune.fiumedinisi@legalmail.it
Codice univoco fatturazione elettronica: UFU0HL

**OGGETTO: Approvazione Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali
(Art. 1, commi 102-110, Legge 30 dicembre 2025, n. 199).**

Pareri LL.RR. nn. 44/91 e 48/91

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime parere **favorevole**.

Fiumedinisi, 09.04.2026

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
F.to Rag. Rosaria Sturiale

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Si esprime parere **favorevole**.

Fiumedinisi, 09.04.2026

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
F.to Rag. Rosaria Sturiale